

Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) con sede a Napoli: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo

Provvedimento n. 25

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 15784 del 12 febbraio 2001, avente per oggetto la “Costituzione dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) con sede a Napoli, adottato in attuazione dell’art. 2 del “Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche” predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25/07/2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 15 del 6 febbraio 2018 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) con sede a Napoli;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 08 del 28 gennaio 2019 di conferma e sostituzione dell’atto costitutivo dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB) con sede a Napoli;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 22 marzo 2022 relativa alla variazione di indirizzo delle sedi secondarie di Napoli e di Torino dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB);
CONSIDERATO che la succitata delibera dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB);

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Scienze Biomediche.
2. L'Istituto ha sede a Napoli, in Via Tommaso De Amicis 95.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Design, sintesi e caratterizzazione strutturale di biomolecole e biomateriali, e studio delle loro interazioni con la matrice biologica e con ioni metallici. Applicazioni in campo biomedico e biotecnologico.
 - Tecnologie di biologia molecolare, cellulare e strutturale; sviluppo di modelli cellulari ed animali.
 - Tecnologie chimiche e biochimiche finalizzate ad applicazioni terapeutiche e di diagnostica per immagini;
 - Diagnostica per immagini e radioterapia e sviluppo di tools per la gestione e l'analisi di immagini medicali.
 - imaging preclinico e clinico. Nuovi agenti diagnostici e teragnostici per imaging molecolare/funzionale: agenti CEST, iperpolarizzati e sonde multimodali per la caratterizzazione del microambiente e della risposta terapeutica;
 - Sviluppo di soluzioni tecnologiche di e-health, con particolare attenzione alle tematiche della diagnostica assistita e della telemedicina. Gestione dei dati sanitari.

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può proporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 7 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipano due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.

6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Napoli, l'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
 - sede secondaria di Torino, presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Torino, in Via Nizza 52 e in Piazza Nizza 44 bis;
 - sede secondaria di Napoli, presso l'Area di Ricerca di Napoli 1, in Via Pietro Castellino 111.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

LA PRESIDENTE